

ordine _

architetti

pianificatori, paesaggisti
e conservatori / Torino



MG/fl 1603
info@pec.castagnolepiemonte.net

Spettabile
COMUNE DI CASTAGNOLE PIEMONTE
via Roma n. 2
CASTAGNOLE P.TE (TO)

C.a. RUP
Geom. Annalisa Favaro

Torino, 12 giugno 2018
All.ti: cfr. *infra*

Oggetto: Comune di CASTAGNOLE PIEMONTE - OGGETTO:
Affidamento servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura -
Adeguamento sismico anche mediante parziale riedificazione della scuola
primaria e ricostruzione della scuola dell'infanzia- osservazioni

Spettabile Comune,

nell'ambito dell'attività di verifica dei bandi svolta dal nostro Focus
Group Lavori Pubblici e Procedure Edilizie questo Ordine ha analizzato la
procedura in oggetto e segnaliamo alla Vostra attenzione le anomalie
riscontrate allegando copia della check-list compilata sulla piattaforma
ONSAI .

Si precisa, in particolare, quanto segue:

- * L'importo della cauzione richiesta è pari al 2% dell'importo relativo all'intero servizio anziché sulla sola quota relativa alla Direzione Lavori e al Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, come consentito.
- * nel bando si è operata una applicazione restrittiva in ordine ai requisiti richiesti per la partecipazione con l'attestazione sempre verso i valori massimi previsti dalla normativa e con la richiesta, in caso di RTP, del possesso del 60% a carico della mandataria: tutto ciò a scapito di una vasta partecipazione, soprattutto per i soggetti singoli e per gli studi piccoli e micro. Per quanto la norma preveda la

Ordine Architetti / Torino
via Giolitti 1 – 10123 Torino
T +39 011 546975
F +39 011 537447
architettitorino@awn.it
www.oato.it

Ente di diritto pubblico istituito
con Legge 24 giugno 1923, n. 1395



possibilità di scelta tra un minimo ed un massimo, si ritiene che, soprattutto nell'attuale periodo congiunturale, occorrerebbe, motivare una simile scelta restrittiva ancorandola a necessità cogenti. Infatti l'art. 83 co. 2 del D.Lgs. 50/16 prevede: *"2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione"*.

Inoltre al c. 4 è esplicitamente richiamata la possibilità di sostituire i requisiti economici con un'adeguata copertura assicurativa: *"4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:*

- a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;*
- b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;*
- c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"*.

* Si evidenzia, inoltre, la previsione della ingente mole di dichiarazioni singole da presentare, una per ogni tipologia di tematica, che comportano una molteplicità di trascrizione degli stessi dati su più modelli; il che comporta una ingente mole di carta da produrre, stampare, leggere e poi archiviare: tutto ciò non appare in linea con la sostenibilità ambientale invocata con l'applicazione dei CAM.

* Non risulta dal bando la possibilità di ricorrere alla copertura assicurativa per i rischi professionali, come espressamente previsto dalle Linee Guida n. 1 dell'ANAC.

* Dal bando non risultano assolutamente chiari i punteggi che verranno attribuiti alla relazione metodologica, il che non esplicita il metodo secondo il quale verrà premiata la qualità.

Nei sub criteri B.3 sicurezza strutturale si trova scritto: *"2. descrizione delle possibili azioni progettuali; (...) 4. misure e interventi*



finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita", ma non si parla mai di ipotesi progettuale

* per quanto attiene al criterio in materia di sicurezza il bando riporta: "2. *esperienza maturata (da evincersi dai curricula)*", ma il bando non pare prevedere modalità e dimensioni massime per la presentazione dei curricula. Ciò comporterà, di fatto, una forte sperequazione nella valutazione degli stessi che potranno andare da un elenco di opere alla pubblicazione di monografie illustrate.

* Non risultano indicati tempi e metodi per il sopralluogo, né le modalità per concordarli con l'Amministrazione.

Auspicio che vorrete porre mano ad una revisione del bando sulla scorta delle indicazioni sopra elencate dandocene comunicazione, porgiamo

Cordiali saluti.

Il Presidente
Arch. Massimo Giuntoli



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 7441034781

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.torino

Stazione appaltante: Comune di Castagnole
Piemonte

RUP: Geom. Annalisa Favaro

Recapiti RUP (mail/ fax/...): pec: info@pec.castagnolepiemonte.net; tel.: 011/9862811

Oggetto del bando: Affidamento servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura - Adeguamento sismico anche mediante parziale riedificazione della scuola primaria e ricostruzione della scuola dell'infanzia

Importo stimato del Servizio in affidamento: €
354.418,46
Importo dei lavori € 1.500.000,00

Procedura di affidamento: Procedura aperta

Termine per presentazione offerta: 29/06/2018

Criterio affidamento: Offerta economicamente
più vantaggiosa

1) NON e' stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il **calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi**.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2) e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018.

In particolare, nel **paragrafo 2.1** viene chiarito che "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016...".

Mentre il **paragrafo 2.2** precisa che: "*Per motivi di trasparenza e correttezza e' obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi...*".

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON e' adeguatamente motivata.

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che "... **La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.** " Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 e' previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da "**un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali**", cosi' come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: "**Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita' economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).**"

22) NON e' stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).

Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, con il Capitolo VI - paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualita' delle prestazioni professionali in affidamento con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, introducono una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non puo' accedere alla fase di valutazione dell'offerta economica.

24) NON e' previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualita' delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo IV capoverso n°8).

25) NON e' stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/ o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività" del responsabile unico del procedimento...**".

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 che, al Capitolo II- paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi. Nella relazione illustrativa della versione di aggiornamento al D.Lgs. 56/2017, ANAC spiega che le maggiori indicazioni inserite sono finalizzate ad "evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, una polizza di responsabilita' "civile professionale specifica per l'attività" oggetto di affidamento".

Il paragrafo 4.1 conclude ricordando che non e' invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva